

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2443)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1967 (V. Stampato n. 4355)

**presentato dal Ministro delle Finanze
(PRETI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1967*

**Deroghe al monopolio di sali
ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.

Art. 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento delle quote fiscali nelle misure stabilite dalla tabella *F*, allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano destinati invece ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonchè all'osservanza delle medesime formalità e cautele, che le disposizioni in vi-

gore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro delle finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, è ammessa, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, l'introduzione di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sulle cartine e tubetti per sigarette, introdotti ai sensi del comma precedente, è dovuto oltre ai dazi doganali e agli altri diritti di confine previsti dalle norme in vigore, la quota fiscale nelle misure stabilite dalla tabella G, allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

Art. 4.

L'introduzione per la vendita nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sale alimentare nonchè di cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea può essere effettuata soltanto attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione della presente legge ed in particolare le caratteristiche della carta tagliata per sigarette, quelle dei contrassegni, nonchè il sistema di applicazione degli stessi tanto ai sali condizionati per uso alimentare che alle cartine e ai tubetti per sigarette, introdotti ai sensi della presente legge, per assicurare la legittimità della loro circolazione, ai fini fiscali, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.